

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria
105^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Roberto Calderoli

(Rinvio dell'esame)

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) chiede un rinvio della trattazione dell'affare assegnato in titolo, evidenziando che l'incarico di relatrice in ordine allo stesso le è stato conferito solo nella giornata di ieri e che è conseguentemente necessario un lasso di tempo più ampio per poter approfondire adeguatamente i profili in questione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) esprime il proprio disappunto per tale proposta di rinvio, sottolineando che il termine per la costituzione in giudizio è di prossima scadenza ed altresì che occorrerà, a conclusione dell'esame della Giunta, un ulteriore passaggio in Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che l'argomento in questione potrà essere calendarizzato in Aula immediatamente dopo la conclusione dell'esame della Giunta, in modo tale da rispettare i termini di legge per la costituzione in giudizio del Senato.

Preso atto della richiesta della relatrice rinvia, quindi, l'esame dell'affare assegnato in titolo.

(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta in data 15 luglio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere avanzata, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa in data 12 luglio 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 9339/2009 R.G.N.R. D.D.A. – n. 5448/2010 R.G.G.I.P. D.D.A – n. 50/2015 R.O.C.C. D.D.A. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta in pari data.

Il senatore Antonio Stefano Caridi è stato – unitamente ad altri soggetti – sottoposto ad indagini per l'ipotesi delittuosa di cui al capo *a*) dell'ordinanza, e cioè del delitto previsto e punito dall'articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale perché, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata «'ndrangheta» (presente ed operante in forma unitaria sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da numerosi «locali» (termine che nel gergo della 'ndrangheta indica le organizzazioni per la gestione malavitoso del territorio), caratterizzata da strutture distaccate a carattere intermedio, articolata in tre mandamenti e dotata di organo collegiale di vertice denominato «provincia»), farebbe – unitamente agli altri coindagati – stabilmente parte della componente apicale «segreta o riservata» della predetta organizzazione criminale di tipo mafioso, rivestendo ruoli dirigenziali ed organizzativi.

I coindagati per il medesimo capo di imputazione risultano essere gli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, il dottor Francesco Chirico e l'avvocato Alberto Sarra.

Riferisce il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria che la richiesta cautelare prende le mosse dall'esigenza di completare il percorso investigativo intrapreso con le indagini che hanno condotto ai procedimenti «Meta», «Crimine» e, sul versante milanese, «Infinito».

Sottolinea il giudice per le indagini preliminari che, secondo quanto evidenziato nelle sentenze rese nei citati giudizi, rimane da esplorare, nell'ambito della ricostruzione della struttura della 'ndrangheta, quello che è stato definito dalla sentenza «Crimine» il rapporto tra il «Crimine di Polsi» e i profili emersi in altri procedimenti, quale «Bellu Lavuru», laddove si faceva cenno ad un nuovo organismo direttivo, al quale aderiscono solo un gruppo ristretto di persone, definite «invisibili».

In sostanza – riferisce il giudice per le indagini preliminari – prendendo atto della diversa evoluzione di articolazioni della 'ndrangheta, quali le cosche De Stefano, Piromalli e Nirta, da parte della Procura si intende completare la ricostruzione della struttura di quest'ultima «verso l'alto», andando ad identificare le figure collocate all'interno di una più ampia struttura criminale, di cui costituirebbero la più elevata componente decisionale, la direzione strategica (pagina 16 dell'ordinanza allegata alla domanda).

Viene evidenziato che l'analisi della polizia giudiziaria e poi quella del pubblico ministero si siano spinte a fondo, andando a scandagliare non solo le storiche decisioni già emesse dalle autorità giudiziarie del Distretto in ordine alla struttura della 'ndrangheta, ma anche decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia emersi nell'ambito di procedimenti storici, sia quelli «figli» delle decine di operazioni che, dall'anno 2009 in poi, hanno caratterizzato l'impegno dello Stato nella lotta alla più pericolosa associazione mafiosa. L'opera ricostruttiva non avrebbe peraltro trascurato i profili in ordine alle sinergie ravvisate fra l'operare della 'ndrangheta e le altre associazioni mafiose storiche, in particolare la mafia siciliana.

Molteplici emergenze indiziarie provenienti da altri procedimenti, alcuni definiti ed altri ancora in corso, avrebbero corroborato la ricostruzione del pubblico ministero secondo cui esiste, in seno alla 'ndrangheta, una componente «riservata», alla quale spettano compiti di direzione strategica (pagina 17 dell'ordinanza).

Le conoscenze acquisite con riguardo alla città di Reggio Calabria farebbero trasparire una realtà secondo cui ogni momento significativo della vita politica ed economica apparirebbe essere stata determinata da un nucleo riservato di soggetti, legati alla storia della 'ndrangheta cittadina, specie a quegli ambiti occulti che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno illustrato a partire dagli anni '90 e che pongono l'evoluzione stessa della 'ndrangheta da «società dello sgarro» a quella che sarebbe stata la base dell'attuale principale agenzia criminale mafiosa.

Con particolare riferimento alla posizione del senatore Caridi, egli è stato individuato dalla pubblica accusa quale dirigente ed organizzatore della componente «riservata» della 'ndrangheta; in tal veste, secondo le prospettazioni degli inquirenti, il senatore avrebbe fruito dell'appoggio della 'ndrangheta, tramite le sue articolazioni territoriali, tra le quali in particolare quella di vertice chiamata cosca De Stefano, nonché di altri esponenti di diverse cosche, in occasione di tutte le consultazioni elettorali alle quali ha preso parte, dalla prima candidatura (elezioni comunali del 1997) alle elezioni regionali del 2010. Acquisite la veste e le funzioni pubbliche a seguito delle consultazioni elettorali condizionate dalle ingerenze mafiose, egli avrebbe operato in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del predetto sistema criminale di tipo mafioso.

Il giudice per le indagini preliminari, nella corposa ordinanza allegata alla richiesta di autorizzazione, ha illustrato le risultanze indiziarie relative

alla posizione del senatore Caridi (pagine 752 e seguenti e pagine 1123 e seguenti).

Esse comprendono, in particolare, le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia e l'indicazione dei relativi elementi di riscontro, l'analisi del materiale proveniente da ulteriori procedimenti penali, autonome attività investigative sviluppate nell'ambito del presente procedimento.

L'esame delle risultanze indiziarie a carico del senatore Caridi è peraltro intervallata da un resoconto finalizzato a dare conto della figura del coindagato dottor Francesco Chirico (individuato quale appartenente alla cosca De Stefano); viene in tale contesto evidenziata la connessione delle emergenze indiziarie del senatore Caridi con quelle riguardanti sia il Chirico, che l'avvocato Alberto Sarra, altro coindagato (pagine 990 e seguenti dell'ordinanza).

In estrema sintesi, il materiale indiziaro (richiamato e riassunto dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 1939 e seguenti dell'ordinanza) confermerebbe che il senatore Caridi era stato da sempre affiliato alla cosca De Stefano, la quale lo avrebbe sostenuto in ogni competizione elettorale, sin dalla prima candidatura, grazie al rapporto che intercorreva tra lui e il dottor Francesco Chirico (pagine 1940 e seguenti dell'ordinanza).

Ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia avrebbero peraltro riferito del potere del Caridi con riferimento ad alcune società partecipate (in particolare Leonia S.p.A. e Multiservizi S.p.A.), e quindi delle potenzialità da costui palesate nel far operare assunzioni clientelari in cambio di voti e di favori (pagine 1944, 1951, 1952, 1968 dell'ordinanza).

Riportando il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il braccio destro del capo della cosca Morabito di Africo ed un altro soggetto (pagine 1952-1953 dell'ordinanza), viene rilevato come il senatore Caridi fin dall'anno 2000 risulti essere un soggetto che riesce a coagulare su di sé l'appoggio delle cosche De Stefano Tegano, Morabito e Iamonte.

L'occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 2002 è – secondo il giudice per le indagini preliminari – il momento che segna il futuro sviluppo della vita politica del senatore Caridi, attesa la sua capacità di piegarsi alle esigenze della direzione strategica della 'ndrangheta; da quella interazione Caridi avrebbe tratto ausilio e vantaggio per il suo percorso politico, fino ad assurgere al seggio parlamentare (pagina 1954 dell'ordinanza).

Tra le ulteriori risultanze indiziarie vengono poste in evidenza in particolare quelle inerenti alla strumentalizzazione del *munus* pubblico di Caridi – ad esempio a seguito della nomina ad assessore regionale alle attività produttive – a favore dell'associazione mafiosa e alla manipolazione (insieme ad altri esponenti politici della stessa area) dei risultati elettorali di una competizione interna al suo gruppo politico (pagina 1984 dell'ordinanza), alla sistematica attività di bonifica dagli strumenti di captazione, da parte dei suoi collaboratori ed anche direttamente, sulle autovetture a lui intestate o in uso (pagina 1986), alle illecite interferenze operate all'interno della società Fata Morgana (pagine 1987 e seguenti). Infine, la stru-

mentalizzazione della funzione del Caridi a favore del sistema descritto e la permanenza dell'apporto da lui fornito ai sodali, riguarderebbe anche la sua attuale posizione di senatore sempre a disposizione delle esigenze di chi aveva determinato il suo ruolo di uomo di governo (pagine 1999 e seguenti dell'ordinanza).

Ciò premesso, il giudice per le indagini preliminari, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo (articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale), con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari (pagina 2010 dell'ordinanza) ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti come a lui riconducibili ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta, specie ai primi due, funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituito associativo mafioso di cui al capo *a*).

Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano (pagine 2010-2011 dell'ordinanza).

Secondo il giudice per le indagini preliminari sarebbe pertanto dimostrata a carico del Caridi la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine all'addebito di partecipazione all'associazione mafiosa; tale partecipazione si sarebbe venuta evolvendo da quella di uomo inizialmente correlato principalmente ai De Stefano a quella di uomo di 'ndrangheta *tout court*, mediante la messa a disposizione per la realizzazione degli interessi della varie articolazioni con cui avrebbe interagito (pagina 2011 dell'ordinanza).

In merito alle esigenze cautelari (pagina 2045 dell'ordinanza), il giudice per le indagini preliminari rammenta che, in base alla recente novella che ha reimpostato il sistema delle misure custodiali, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale continua ad operare solo con riguardo ad alcuni delitti, tra i quali l'associazione mafiosa *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (che è appunto quello contestato in questa sede anche al senatore Caridi). Sostiene pertanto il giudice che, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti suddetti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, debba trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

In deroga quindi alla regola generale enunciata al comma 1 dello stesso articolo 275 (secondo cui il giudice, nel disporre le misure, «tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [...]») ed al principio della custodia in car-

cere quale *extrema ratio*, fissato nell'*incipit* del comma 3, in dette ipotesi, determinate e tassative si ritiene che operi una presunzione assoluta di idoneità della più afflittiva delle misure (pagina 2046 dell'ordinanza).

Sul piano pratico, peraltro, viene evidenziato che ciò si traduce da un lato nell'inversione dell'onere della prova in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei *pericula libertatis* e l'idoneità della sola custodia in carcere; dall'altro, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti *de libertate* ed in una attenuazione dell'onere di motivazione (pagina 2046 dell'ordinanza).

Nel dare conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, il giudice per le indagini preliminari ritiene che sia più aderente alla *ratio legis*, e conforme all'elevata pericolosità sociale propria del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la possibilità di ritenere inesistenti le esigenze cautelari solo quando si abbia dimostrazione che l'associato ha stabilmente rescisso formalmente o sostanzialmente i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

Nel caso di specie, le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelerebbero l'esistenza di un costituito associativo mafioso che rappresenta la parte apicale riservata o segreta dell'associazione mafiosa armata operante in questa terra e non solo, le cui funzioni sarebbero dirette ad ampliare il programma criminoso della stessa; reputare che possa esservi una qualche forma di rescissione del legame associativo appare – ad avviso del giudice per le indagini preliminari – ontologicamente incompatibile con il costituito associativo mafioso di cui trattasi ed anche illogico, e comunque sarebbe smentito dalla realtà oggetto della percezione investigativa (pagina 2048 dell'ordinanza); viene peraltro rammentato che i coindagati promotori del sodalizio, Romeo e De Stefano, sono di recente stati attinti da altri titoli custodiali e sono pertanto già *in vinculis*.

Con particolare riguardo alla posizione del senatore Caridi il giudice per le indagini preliminari ritiene che non possa reputarsi venuto meno il suo collegamento con la 'ndrangheta unitaria e la sua piena partecipazione ad essa; le sue condotte in termine di interazione sistematica lungo oltre un decennio, sono – afferma il magistrato – univocamente sintomatiche dell'assenza di qualsivoglia elemento di fatto che consenta di individuare non solo una rescissione del vincolo solidale, ma anche un semplice allontanamento dall'*affectio*.

Di ciò, secondo il giudice per le indagini preliminari, sarebbe sintomatica espressione la poliedricità delle sue condotte illecite, estrinsecazione del ruolo partecipativo, ma anche manifestazioni concrete rivelanti la consapevolezza di agire in quel contesto (si citano ad esempio, nell'anno 2012, le bonifiche dei mezzi nella sua disponibilità per evitare possibili indagini).

Secondo il giudice non vi è pertanto dubbio, quindi, che anche nei riguardi del senatore Caridi non sussista alcuna ragione per escludere la sussistenza dei *pericula libertatis*.

Gli elementi asseveranti la presunzione di pericolosità e la persistenza del contributo alla 'ndrangheta unitaria, unitamente alla valutazione complessiva della personalità degli indagati induce quindi il giudice per le indagini preliminari al ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale di cui all'articolo 274, lettera c) del codice di procedura penale.

Del pari evidente, a suo avviso, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lettera a) del citato articolo 274 del codice di procedura penale, in quanto si ritiene che possa farsi fronte ad ogni potenziale canale di inquinamento in tal senso proprio valendosi della propria capacità di muoversi riservatamente e di attingere a componenti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine (pagina 2049 dell'ordinanza).

Il Presidente relatore propone di fissare un termine di sette giorni per la presentazione di eventuali memorie difensiva – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – da parte del senatore Caridi, che potrà altresì essere audito nella prossima settimana. Si riserva quindi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ritiene che debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria una richiesta di integrazione istruttoria finalizzata ad acquisire tutte le risultanze probatorie dell'indagine, atteso che su taluni profili – quali ad esempio la bonifica dell'autovettura e l'incontro con Pelle – emergono palesi incongruenze e rilevanti contraddittorietà.

Ritiene poi che vada concesso all'interessato un termine più ampio per la presentazione di memorie difensive, attesa la corposità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che ammonta a circa 2050 pagine, e la conseguente necessità di consentire all'interessato congrui tempi per operare tutti gli approfondimenti difensivi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che eventuali acquisizioni documentali integrative possano essere effettuate in fase successiva, evidenziando che la presente seduta è finalizzata esclusivamente all'incardinamento dell'esame del documento in titolo.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) raccomanda cautela sui profili oggetto del richiesta di arresto in esame, sottolineando che sussiste una discordanza tra la tesi accusatoria del pubblico ministero e le conclusioni del giudice per le indagini preliminari, il quale in particolare riqualifica la fattispecie penale oggetto del procedimento in questione.

Ritiene poi opportuno fornire all'interessato un termine più ampio per la presentazione di memorie difensive, vista la complessità e la vastità del materiale documentale pervenuto.

Il PRESIDENTE, dopo aver confermato la propria indicazione prospettata al termine dell'esposizione introduttiva, previa verifica del nu-

mero legale, pone ai voti la proposta di fissare un termine di sette giorni per la presentazione da parte del senatore Caridi di eventuali memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.